



web site



## **DL 31.12.2020 n. 183 (c.d. “milleproroghe”) convertito dalla L. 26.2.2021 n. 21 - Principali novità -**

### **1 PREMESSA**

La presente Circolare analizza le principali novità del DL 31.12.2020 n. 183 (c.d. “milleproroghe”), come modificato in sede di conversione nella L. 26.2.2021 n. 21 (pubblicata sulla G.U. 1.3.2021 n. 51).

### **2 PROROGA DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEI BILANCI E DELLE MODALITÀ DI TENUTA DELLE ASSEMBLEE**

In sede di conversione in legge del DL 31.12.2020 n. 183, attraverso una modifica all’art. 106 co. 1 del DL 17.3.2020 n. 18 (conv. L. 24.4.2020 n. 27), è stato stabilito che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c., o alle diverse disposizioni statutarie, per l’approvazione del bilancio al 31.12.2020, l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c., nello statuto delle spa è possibile prevedere un termine maggiore a quello ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale entro il quale convocare annualmente l’assemblea ordinaria, comunque non superiore a 180 giorni, quando:

- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato “ovvero”;
- lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società.

L’art. 2364 co. 2 c.c. è espressamente richiamato nella disciplina delle srl dall’art. 2478-bis co. 1 c.c.

#### **2.1 PRIMO INTERVENTO DEL DL “MILLEPROROGHE”**

Stante il perdurare della situazione emergenziale procurata dall’epidemia da COVID-19, l’art. 3 co. 6 del DL 183/2020 era intervenuto sull’art. 106 co. 7 del DL 18/2020 convertito, sostituendo le parole “entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da Covid-19” con le seguenti: “entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”.

Questa previsione avrebbe consentito – a prescindere dal fatto che lo statuto societario ne contemplasse la possibilità nei casi normativamente previsti (redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società) – la proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci d’esercizio solo fino a fine marzo.

Ben poche società, di conseguenza, in quanto aventi esercizi non coincidenti con l’anno solare, avrebbero potuto trarne beneficio. Si pensi, ad esempio, alle società con esercizio 1° ottobre - 30 settembre, che, per l’esercizio chiuso al 30.9.2020, avrebbero potuto convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro la fine di marzo 2021 a prescindere da indicazioni statutarie e condizioni normative. Non ricadeva nell’alveo applicativo di tale previsione, invece, l’ipotesi,



chiaramente più diffusa, dell'esercizio sociale coincidente con l'anno solare, dal momento che alla fine di marzo neppure sarebbero risultati ancora decorsi i termini ordinari di approvazione.

## 2.2 MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL "MILLEPROROGHE"

In sede di conversione in legge del DL 183/2020, come evidenziato, attraverso una modifica all'art. 106 co. 1 del DL 18/2020 convertito, è stato precisato che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c., o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata, per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Viene stabilito, inoltre, che tutte le disposizioni di cui all'art. 106 del DL 18/2020 convertito (con possibilità, tra l'altro, di svolgere le assemblee "a distanza" a prescindere dalle indicazioni statutarie) si applichino alle assemblee "tenute" entro il 31.7.2021. Non è, quindi, sufficiente la mera convocazione entro tale termine.

I due interventi modificativi dell'art. 106 del DL 18/2020 convertito, adottati in sede di conversione in legge del DL 183/2020, quindi, consentono:

- da un lato, l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- dall'altro, l'adozione, in tutte le assemblee che si terranno fino al 31.7.2021, delle semplificazioni contemplate dall'art. 106 del DL 18/2020 convertito.

### Esercizi non coincidenti con l'anno solare

La suddetta combinazione normativa, peraltro, solleva perplessità con riguardo alle società con esercizi sociali non coincidenti con l'anno solare.

Si pensi, innanzitutto, alle società con esercizio 1° novembre - 31 ottobre, con riguardo all'esercizio chiuso al 31.10.2020. In base alla riformulazione del primo comma dell'art. 106 del DL 18/2020 convertito, queste società non potrebbero convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni (fine aprile 2021), a prescindere dalle indicazioni statutarie e dalle condizioni normative, non ricadendo nell'alveo applicativo della nuova previsione delimitata ai soli bilanci al 31.12.2020.

Guardando, invece, al nuovo co. 7 dell'art. 106, anche tali società potrebbero avvantaggiarsi non solo delle agevolazioni correlate allo svolgimento dell'assemblea, ma anche dei maggiori termini di cui al primo comma. È stabilito, infatti, che "le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021", senza escludere, quindi, le disposizioni del primo comma.

Mentre la prima soluzione risulta appiattita sul dato letterale, la seconda appare preferibile alla luce di un approccio sistematico e maggiormente coerente con la "ratio" dell'intervento normativo (già desumibile dalla relazione illustrativa del DL 18/2020); d'altra parte, sembrerebbero difficilmente ravvisabili ragioni per discriminare tra società che – in ipotesi operanti nel medesimo contesto e, comunque, colpite dalle medesime difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria in corso – dovessero differenziarsi esclusivamente per la decorrenza del proprio esercizio sociale.

## 3 PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Mediante l'art. 3 co. 11-quinquies del DL 183/2020 convertito, viene estesa di un ulteriore anno la durata della sospensione dei termini in materia di agevolazione prima casa, prevista dall'art. 24 del DL 23/2020.

### 3.1 SOSPENSIONE DEI TERMINI

Si ricorda che l'art. 24 del DL 23/2020 (c.d. decreto "liquidità") aveva sospeso, dal 23.2.2020 al 31.12.2020, i termini previsti dalla:



- disciplina in materia di agevolazione prima casa (Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86);
- disposizione in materia di credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98).

Ora, con la conversione del decreto "milleproroghe", la sospensione è stata prorogata di un ulteriore anno e durerà, quindi, dal 23.2.2020 al 31.12.2021.

I termini sospesi ricominceranno (o cominceranno) a decorrere dall'1.1.2022.

### 3.2 AMBITO OGGETTIVO DELLA SOSPENSIONE

La sospensione riguarda:

- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato;
- il termine di un anno (decorrente dall'acquisto agevolato) per l'alienazione della "vecchia" prima casa, nel caso in cui, al momento dell'acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
- il termine di un anno per l'acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un altro immobile agevolato alienato prima di 5 anni dall'acquisto.

Si segnala che, con riferimento ai confini di applicazione della sospensione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- non risulta sospeso anche il termine di 5 anni entro il quale l'alienazione della prima casa determina la decadenza, in quanto, in tal caso, la sospensione non opererebbe "a favore" del contribuente (circ. 13.4.2020 n. 9, § 8.2.1);
- non rientra tra i termini sospesi quello di 3 anni per l'ultimazione dell'edificio in caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione (risposta a interpello 12.1.2021 n. 39);
- la sospensione non riguarda i termini previsti dall'art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR per l'accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, ma i divieti imposti dai DPCM emessi per il contenimento dell'emergenza sanitaria possono aver in concreto configurato eventi di forza maggiore, idonei ad evitare la decadenza dalla detrazione (risposte a interpello 19.10.2020 n. 485 e 5.1.2021 n. 6).

### 3.3 EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

La sospensione comporta che i termini in questione sono "bloccati", nel periodo dal 23.2.2020 al 31.12.2021, ma torneranno a scorrere, dal punto in cui sono stati sospesi, dall'1.1.2022.

La sospensione riguarda:

- sia i termini che fossero già in corso al 23.2.2020 (ad esempio, con riferimento ad un atto di acquisto realizzato il 23.1.2020, il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza aveva cominciato il suo decorso il 23.1.2020, ma risulta bloccato dal 23.2.2020 e ricomincerà a decorrere l'1.1.2022, e spirerà, pertanto, dopo 17 mesi da tale momento);
- sia i termini che avrebbero cominciato a decorrere nel periodo interessato dalla sospensione, i quali cominceranno a decorrere per la prima volta dall'1.1.2022 (ad esempio, il soggetto che acquisti un immobile il 10.3.2021, essendo ancora titolare della "vecchia" prima casa, avrà tempo fino all'1.1.2023 per rivenderla, atteso che il termine di un anno comincerà a decorrere solo dall'1.1.2022).



#### **4 “BONUS VACANZE” - PROROGA UTILIZZO AL 31.12.2021**

Con l'art. 7 co. 3-bis del DL 183/2020 convertito è stato ulteriormente prorogato dal 30.6.2021 al 31.12.2021 il termine ultimo per utilizzare il c.d. “bonus vacanze” di cui all'art. 176 del DL 34/2020 convertito.

Il bonus è utilizzabile una sola volta da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta:

- nella misura dell'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti;
- per il 20% come detrazione IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale.